

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 011/PS  
Stagione Sportiva 2016/2017

(COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N.008/PS – RIUNIONE DEL 26 GENNAIO 2017.

## COLLEGIO:

Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano, Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario

### **1) Procedimento disciplinare n. 1/PS Stagione 2016/2017 a carico di Vincenzo D'Ippolito (N. id. 0138)**

Il Sig. Vincenzo D'Ippolito (già iscritto all'Albo Agenti presso FIGC) richiedeva l'iscrizione all'istituto Registro dei Procuratori Sportivi (sorto per effetto della riforma del settore entrata in vigore il 1.4.2015), con decorrenza 16.6.2015.

Sulla base di quanto disposto dalle “Norme Transitorie” lett. C) di cui al vigente Regolamento: “[...] *Gli iscritti al cessato elenco degli Agenti di calciatori alla data del 31.03.2015 possono chiedere l'iscrizione nel Registro con validità fino al 31.12.2015* [...]”.

La prima iscrizione giungeva a scadenza il 31 dicembre 2015.

In data 30 agosto 2016, il D'Ippolito riceveva incarico dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. affinché assistesse il club nella negoziazione di un proprio calciatore.

Detto incarico/contratto veniva trasmesso via posta elettronica, alla Segreteria della Commissione Procuratori Sportivi, a fini del deposito, il successivo 7.9.16.

Successivamente, e precisamente in data 14.9.2016, la Segreteria, a seguito della preliminare verifica dell'atto, riscontrava che l'iscrizione del D'Ippolito era venuta a scadenza il 31.12.2015 e che per l'anno 2016 non risultava pervenuta alcuna richiesta di nuova iscrizione (così come previsto dall'art. 4 del Regolamento).

La Segreteria della Commissione Procuratori, pertanto, lo stesso 14.9.16 comunicava via posta elettronica al D'Ippolito l'irregolarità, invitandolo contestualmente a procedere a nuova iscrizione nel caso avesse voluto proseguire nel futuro l'attività di Procuratore.

Vincenzo D'Ippolito formalizzava lo stesso 14.9.16 nuova richiesta di iscrizione annuale al Registro cui veniva dato regolare corso.

In data 28.9.16, veniva, conseguentemente formalizzata da parte dell'Ufficio la declaratoria di inefficacia del suddetto contratto sottoscritto dal D'Ippolito con la F.C. Bari 1908 S.p.A., ai sensi degli artt. 3 e 4 vigente Regolamento, stante la carenza di legittimazione in capo al D'Ippolito stesso al momento della sottoscrizione dell'incarico.

Contestualmente gli atti venivano sottoposti all'attenzione della Commissione Procuratori Sportivi e trasmessi alla Procura Federale FIGC per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Il Presidente della Commissione Procuratori Sportivi nominava il relatore/istruttore del procedimento il quale, a seguito di verifica dei fatti e degli atti, riferiva alla Commissione stessa e si dichiarava pronto per il dibattimento.

Veniva, quindi, fissata udienza al 13.12.16 all'esito della quale la Commissione: *"[...], vista l'istanza di parte, rinvia la trattazione del presente procedimento alla data del 24.1.2017 ore 11:00. Dispone altresì la sospensione del termine di cui all'art. 34 bis comma 1 C.G.S. F.I.G.C. e 38 comma 5 lett. d) C.G.S. C.O.N.I."* (cfr Com. Uff. n. 005/PS del 13.12.16).

L'udienza, inizialmente calendarizzata per il giorno 24.1.17, veniva differita, previa rituale comunicazione alla parte, al successivo 26.1.17. In detta sede presenziava il diretto interessato, Vincenzo D'Ippolito assistito dall'Avv. Federico Salinari; quest'ultimo ribadiva oralmente quanto argomentato nella memoria ritualmente depositata e concludeva per il proscioglimento da ogni addebito.

Pertanto, la Commissione tratteneva in riserva il procedimento per la decisione.

## **DIRITTO**

Le argomentazioni difensive compendiate nella memoria depositata e ribadite oralmente in udienza, si appuntano principalmente sull'invocare a discolpa del D'Ippolito la buona fede. Si precisa che l'intervenuta modifica regolamentare a far data dal 1.4.15 avrebbe ingenerato difficoltà interpretative stante il radicale e repentino mutamento di disciplina.

Si è eccepito in buona sostanza che:

- 1) in precedenza era prassi della Segreteria richiedere con largo anticipo a tutti gli Agenti di ottemperare al pagamento dei diritti di segreteria, prassi interrotta a seguito del mutato quadro normativo senza che intervenisse espressa comunicazione in tal senso;

- 2) al momento della prima iscrizione al Registro Procuratori, il D'Ippolito, poiché aveva corrisposto l'intero importo dei diritti amministrativi previsti e non già il rateo, riteneva di essere coperto per una intera annualità;
- 3) era stato ulteriormente indotto in errore posto che la Segreteria della Commissione non aveva provveduto ad eventualmente segnalare il pagamento in eccesso.

Ciò premesso, la Commissione Procuratori Sportivi, valutati gli atti e documenti acquisiti al fascicolo, ritiene di disporre come di seguito.

Il Dott. Vincenzo D'Ippolito, deve senz'altro essere sanzionato per la violazione contestatagli.

Infatti, non v'è dubbio che il contratto di rappresentanza tra la società FC Bari 1908 S.p.A. ed il citato D'Ippolito, sia stato sottoscritto in data antecedente all'effettiva iscrizione di quest'ultimo nel Registro F.I.G.C., come del resto, confermato dallo stesso.

La ricostruzione degli accadimenti, così come sopra resa, nonché l'interpretazione del nuovo Regolamento entrato in vigore dal 1 aprile 2015, consentono tuttavia, di ritenere sussistente in capo al D'Ippolito una evidente buona fede che non può non essere considerata nella determinazione della misura sanzionatoria.

Per questi motivi, la Commissione Procuratori Sportivi infligge al Sig. Vincenzo D'Ippolito la sanzione della sospensione dal Registro per giorni 30 (trenta).

## **2) Procedimento disciplinare n. 3/PS Stagione 2016/2017 a carico di Leonardo Corsi (N. id. 0139)**

Il signor Leonardo Corsi (già agente iscritto al Albo Agenti presso FGCI da oltre 10 anni) ha perfezionato l'iscrizione in data 2 luglio 2015 al Registro dei Procuratori Sportivi con contestuale versamento dei relativi diritti.

L'iscrizione è giunta a scadenza al 31 dicembre 2015.

Il Corsi, avendo assolto a tale obbligo nel 2015, era convinto (erroneamente) di essere in regola con l'iscrizione, non valutando la necessità del rinnovo annuale come da nuovo "Regolamento" di settore.

In data 18 settembre 2016 Corsi stipulava con il calciatore Irakli Shekiladze un contratto di rappresentanza che provvedeva a depositare presso la Commissione Procuratori Sportivi in data 28 settembre 2016 (unitamente all'attestato di versamento dei diritti di Segreteria, in adempimento alla disposizione ex art. 5 del Regolamento).

Il Segretario della Commissione (Avv. Fabio Pesce) in data 19 ottobre 2016 informava il Corsi che, all'atto della sottoscrizione del contratto di rappresentanza, *non avrebbe potuto spendere legittimamente la qualifica di procuratore sportivo* non risultando rinnovata (per l'anno 2016) l'iscrizione al Registro.

Ciò importava il deferimento del citato Corsi (ai sensi artt. 4 e 5 del Regolamento) innanzi alla Commissione e alla procura Federale FGCI.

La Commissione, ritenuto di dover procedere con la fase dibattimentale, fissava, quindi, la comparizione del Corsi per l'udienza del giorno 13 dicembre 2016. In tale sede, valutata la richiesta di differimento per impedimento del legale incaricato dal Corsi, rinviava all'udienza del 24 gennaio 2017, nella quale ultima, udito il legale del Corsi, Avv. Giulio Marinelli del Foro di Firenze, tratteneva il procedimento in riserva per la decisione.

### **DIRITTO**

La difesa ha eccepito un difetto di giurisdizione della Commissione poiché al momento della sottoscrizione dell'incarico (conferito dalla società) il Corsi non era iscritto.

L'eccezione non può essere accolta: infatti l'art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva testualmente, al suo 1° comma, recita: *“le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'Ordinamento Federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comunque comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”* ed al successivo 5° comma prosegue: *“sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale”* .

La chiara disposizione delle norme indicate certamente pone i Procuratori Sportivi nell'alveo della giurisdizione sportiva.

Per di più, si attribuisce a questi ultimi una funzione di garanzia nella certificazione dei contratti (tra gli atleti e le società) che realizza una concreta tutela degli atleti professionisti naturalmente richiedendo, quindi, una particolare diligenza di oneri ed obblighi per lo svolgimento dell'attività di Procuratore.

Pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere senz'altro respinta in quanto del tutto infondata essendo la condotta del Corsi, oggetto del presente procedimento, indiscutibilmente sottoposta alla Giustizia Sportiva.

Ai fini dell'applicazione della sanzione conseguente alla mancata iscrizione, si deve valutare l'indubitabile sussistenza di assoluta buona fede.

Considerando, infatti, l'iscrizione avvenuta l'anno prima e la tempestiva regolarizzazione disposta dal Corsi all'atto della verifica, si può senz'altro riconoscere la buona fede nella condotta tenuta dal Corsi medesimo.

Per questi motivi la Commissione Procuratori Sportivi infligge al Sig. Leonardo Corsi la sanzione della sospensione dal Registro per giorni 30 (trenta).

IL SEGRETARIO  
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE  
Ottorino Giugni

PUBBLICATO IN ROMA 13 MARZO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio